

Tutela dagli atti persecutori

Le recenti disposizioni normative di cui alla Legge 23 aprile 2009, n. 38, in tema, fra l'altro, di contrasto alla violenza sessuale e di tutela da atti persecutori (c.d. stalking) indicano (art. 7) il termine di sei mesi per la presentazione della querela di parte.

La stessa Legge prevede altresì (art. 8) che fino a quando non è presentata la suddetta querela, la persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avanzando richiesta di ammonimento, nei confronti dell'autore dell'azione persecutoria, che se ne ricorrono i presupposti consentirà l'adozione di un provvedimento volto a far tenere una condotta conforme alla legge.